**BOZZA DI COMUNICAZIONE DIPENDENTI**

**Direzione Relazioni Industriali e Affari Social**

***(da trasferire su carta intestata aziendale)***

A tutti i dipendenti

La informiamo che, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è stato prorogato al **30 aprile 2022** l’obbligo, già previsto, a decorrere dallo scorso 15 ottobre 2021, dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, in capo a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, di **possedere e di esibire**, su richiesta, **la certificazione verde COVID-19**, comunemente detta Green Pass, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta.

Inoltre, il Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 44 ha reintrodotto anche per i lavoratori ultracinquantenni, fermi restando gli obblighi vaccinali, a decorrere dal 25 marzo 2021 e fino al 30 aprile 2022, l’obbligo di possedere ed esibire, per l’accesso ai luoghi di lavoro, il green pass **base**, ossia derivante da vaccinazione, guarigione o test.

Pertanto, al fine di verificare il rispetto di tale onere in capo ai lavoratori, la Scrivente effettuerà, al momento del Suo accesso agli uffici, cantieri, mezzi di trasporto, o durante lo svolgimento della Sua attività, la verifica del possesso, da parte Sua, della certificazione verde, delle relative validità, integrità ed autenticità, nonché, laddove necessario, delle Sue generalità.

Quanto sopra non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

Al riguardo, segnaliamo che i controlli saranno effettuati dal Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dipendente della nostra Impresa, munito di apposito e formale atto di nomina.

L’accertamento avverrà mediante la scansione, con l’applicazione “VerificaC19”, del QR Code del Green Pass, in formato digitale o cartaceo, senza alcuna conservazione del dato inerente all’esito del controllo di cui trattasi.

Le chiediamo, quindi, di preparare la relativa documentazione, in modo da agevolare l’effettuazione del suddetto accertamento, in occasione di ogni Suo accesso agli spazi aziendali.

L’eventuale assenza del Green Pass, a qualsiasi titolo riconducibile, comporta l’impossibilità di accedere agli uffici, cantieri, mezzi di trasporto, e, in generale, ai luoghi di lavoro della Scrivente.

Le ricordiamo, inoltre, che, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche suddette, Lei potrà richiedere di consegnare alla scrivente copia della Sua certificazione verde COVID-19. In tal caso, Lei sarà esonerato dai controlli per tutta la durata della relativa validità.

Per quanto sopra, al fine di garantire l’efficace programmazione del lavoro, Le chiediamo, inoltre, di comunicare alla Scrivente, con un preavviso di \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1), l’eventuale mancato possesso della certificazione verde COVID-19[[2]](#footnote-2).

La informiamo, inoltre, che qualora Lei informi di non essere in possesso del Green Pass o Green Pass rafforzato,o qualora ne risultasse privo/priva al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sarà considerato/considerata assente ingiustificato/ingiustificata fino alla presentazione della certificazione verde, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**.**

Evidenziamo come l’accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso e/o esibizione del Green Pass o Green Pass rafforzato, comporti l’applicazione, in capo al lavoratore interessato, di una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, esponendoLo, inoltre, alle conseguenze disciplinari previste dal Ccnl edile.

La avvertiamo, ulteriormente, che verifiche analoghe a quelle disposte dalla Scrivente potranno essere attuate, in forza di quanto previsto dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 e dal Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, anche da società terze, per il tramite di soggetti dalle stesse incaricati, presso le quali Lei dovesse recarsi al fine di espletare la Sua prestazione lavorativa. Qualora in esito a tali controlli Lei risultasse sprovvisto della necessaria certificazione, incorrerà nelle medesime conseguenze sopra riportate.

Le ricordiamo, infine, che il possesso della certificazione verde non fa venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono in capo al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, la certificazione verde, eventualmente già acquisita, non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Si comunica, da ultimo, che, in attuazione di quanto disposto dalla circolare del Ministero della salute n. 19680/2022, in caso di contatto stretto con un soggetto positivo, è prevista l’applicazione della misura dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto

Per ogni ulteriore richiesta di chiarimento o di approfondimento è pregato di rivolgersi a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Luogo e data Timbro e firma

1. Indicare il termine valutato necessario a consentire l’efficace programmazione del lavoro. [↑](#footnote-ref-1)
2. Paragrafo facoltativo. [↑](#footnote-ref-2)